



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

Via Pietro Refolo, 3 - 73024 MAGLIE (LE)  
TEL. 0836/483358 - FAX 0836/488186  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. LECCE 329/1615294  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. CASARANO 348/7396421  
SITO INTERNET [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
[www.lndpuglia.it/delegazione-maglie](http://www.lndpuglia.it/delegazione-maglie)  
EMAIL [cpnd.maglie@figc.it](mailto:cpnd.maglie@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale N° 7 del 6 Settembre 2018

(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 13 del 31 Agosto 2018 e N° 14 del 6 Settembre 2018  
del Comitato Regionale Puglia)

## COMUNICAZIONI

### **RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' DI BASE**

Giovedì 6 Settembre 2018 alle ore 17,30 presso la Sala Meeting c/o Scuola Materna Tommaso Caputo via A. Diaz – Tricase (LE), si terrà una riunione tecnico – informativa rivolta a Dirigenti e Responsabili Tecnici delle Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base. Nel corso della riunione saranno chiariti gli aspetti relativi ai requisiti di riconoscimento delle scuole di Calcio Elite e Scuole di Calcio, oltre alla programmazione tecnico – didattica dell'Attività di Base per l'anno calcistico 2018/2019.

Alla riunione interverranno:

il Coordinatore Federale Regionale SGS Prof. Antonio QUARTO,

il Delegato LND Maglie Giancarlo IANNONE,

il Responsabile Tecnico Regionale Prof. Salvatore LUFRANO

il Responsabile Tecnico Attività di Base Maglie Prof. Pasquale LICCHETTA.

La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce elemento di valutazione per la graduatoria di merito.

# 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

## AFFILIAZIONI

Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. RUFFANO CALCIO	949765	Ruffano (Le)
A.S.D. CURSI CALCIO 2018	949806	Cursi (Le)
A.S.D. MELPIGNANO	949808	Melpignano (Le)

Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnate come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. LUDO	915888	Miggiano (Le)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 31 AGOSTO 2018)

**Oggetto: Modifica Articoli n. 2, n. 3 e n. 4 delle N.O.I.F. .**

In allegato si pubblica lo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 62 del 31 agosto 2018 della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

## **1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A DEL 17 DICEMBRE 2014)**

Il Consiglio Federale

Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;

- ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tesse a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

- a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
- b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
- c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o
- d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
- e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara di cui all'allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

**AII. A)**

**CAMPIONATI COSTO MEDIO GARA**

CAMPIONATO DI SERIE D	€	700
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	€	210
CAMPIONATO DI PROMOZIONE	€	200
CAMPIONATO DI I CATEGORIA	€	70
CAMPIONATO DI II CATEGORIA	€	60
CAMPIONATO DI III CATEGORIA	€	55
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI	€	90
CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI	€	60
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI	€	40
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI	€	35
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI	€	35
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI	€	35
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE	€	150
CAMPIONATO NAZIONALE. SERIE B FEMMINILE	€	100
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE	€	60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE	€	40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5	€	1.000
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5	€	600
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5	€	400
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€	200
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5	€	60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5	€	50
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE	€	200
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE	€	50

**2.COMUNICAZIONI L.N.D.**

**...OMISSIS...**

### **3.COMUNICAZIONI C.R.**

#### **TITLE SPONSOR CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO CAFFÈ FADI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

**Martedì 4 settembre 2018, presso il Parco della Civiltà di Grottaglie (TA), il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha presentato il nuovo Title Sponsor del Campionato Regionale di Eccellenza, che nella stagione sportiva 2018/2019 si sposa ufficialmente con l'azienda Caffè FADI di Francavilla Fontana (BR). Fondata nel 2014, Caffè FADI è contraddistinta dall'artigianalità della lavorazione dei chicchi di caffè, dalla selezione di materie prime pregiate e dalla cura meticolosa dei processi produttivi, fattori che hanno portato a realizzare miscele tra le più pregiate sul mercato, in cui i profumi, gli aromi ed i sapori si fondono e contraddistinguono l'espresso FADI. L'azienda brindisina affiancherà il proprio brand a quello del Comitato Regionale Puglia garantendo maggiore visibilità mediatica al principale Campionato Regionale e crescente interesse dal punto di vista commerciale.**

**All'Amministratore Unico, l'Avvocato Fabiola La Grotta, rivolgo un sentito ringraziamento per aver creduto nel Nostro movimento: il suo prezioso contributo offrirà ulteriori servizi e benefici a tutte le Società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza e consentirà la realizzazione di nuove iniziative orientate alla promozione ed alla crescita del movimento dilettantistico pugliese.**

**Mi auguro, infine, che la stagione sportiva ai nastri di partenza possa svolgersi all'insegna di valori quali correttezza e lealtà, principi indispensabili dello Sport, e che le Società Pugliesi di Eccellenza possano centrare nuovi successi in ambito nazionale come avvenuto spesso finora.**

**IL PRESIDENTE  
VITO TISCI**

#### **R I N G R A Z I A M E N T O**

**A nome personale e dei Componenti il Consiglio Direttivo, desidero formulare un vivo ringraziamento a tutte le Società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza che sono intervenute martedì 4 settembre 2018, presso il Parco della Civiltà di Grottaglie (TA), all'incontro per la presentazione del nuovo Title Sponsor "Trofeo Caffè FADI", del progetto delle dirette televisive, della partnership con l'Azienda Sorgente di Puglia (Acqua Orsini), e della presentazione dell'Annuario dei Dilettanti 2018 redatto dalla Società Editrice Nicholaus.**

**La nutrita presenza dei Dirigenti delle rispettive Società ha gratificato il lavoro finora svolto dal Consiglio Direttivo e rappresenta una testimonianza di fiducia per gli obiettivi futuri prefissati dal Comitato Regionale Puglia LND.**

## **PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - CALCIO A 5 FEMMINILE**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 4 settembre 2018, viste le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all'iscrizione ai campionati in oggetto, ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, concede **PROROGA** fino al 14 SETTEMBRE 2018 alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 2 Luglio 2018 di questo Comitato Regionale.

### **2.1.3. AMMISSIONE CAMPIONATI REGIONALI**

Si riportano qui di seguito il nuovo organico delle Società aventi diritto al Campionato Regionali di Prima Categoria

#### **CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA**

...OMISSIS...

#### **Girone C**

1	100	U.G.	MANDURIA SPORT
2	912616	A.P.D.	MEMORY CAMPI
3	943774	A.S.D.	ATLETICO VEGLIE
4	60005	A.S.D.	VEGLIE
5	941913	A.S.D.	VIRTUS LECCE
6	921646	A.S.D.	FUTURA MONTERONI
7	940762	A.S.D.	LEVERANO CALCIO
8	945160	A.S.D.	COPERTINO CALCIO
9	931550	POL.D.	CALCIO SOLETO
10	944182		REAL GALATONE A.S.D.
11	<b>942078</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>SECLI CALCIO</b>
12	<b>720377</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>SANARICA</b>
13	<b>945605</b>	<b>POL.D.</b>	<b>VIRTUS MATINO</b>
14	<b>941990</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>POGGIARDO</b>
15	<b>934543</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>CITTA DI RACALE</b>
16	<b>933909</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>CAPO DI LEUCA</b>

Le rispettive composizioni sono state stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgeranno gli incontri.

## **2.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA**

### **2.2.1. DISPOSIZIONI RISERVATE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2018/2019**

Si allegano al presente Comunicato Ufficiali le circolari n. 6 (Convenzione LND-USSI), 7 (rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca nella stagione sportiva 2018/2019) e 8 (rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019).

Si rammenta l'obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i campionati regionali della s.s. 2018/2019 devono obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento contenuto nella circolare n. 7 per *"l'esercizio della cronaca sportiva in relazione alle competizioni organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti"* ed inviare il medesimo all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del C.R. Puglia LND ([comitatoregionalepugliaind@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaind@pec.it)).

Il Comitato Regionale provvederà a pubblicare di volta in volta sui propri Comunicati Ufficiali, nel corso della stagione sportiva, l'elenco delle testate giornalistiche autorizzate. Le Società sportive sono invitate a vigilare sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2018/2019.

### **ELENCO TESTATE GIORNALISTICHE AUTORIZZATE**

- **ANTENNA SUD** (CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)
- **STUDIO 100 TV** (MASTERMEDIA CLUB SRL)
- **TELESVEVA** (SO.G.E.P. SRL)

## IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2018/2019.

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata **AL 16 LUGLIO 2018**

**INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL' "AREA SOCIETA" del sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) a partire dal 16/7/2018**

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	3.000,00	130,00	2.600,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
PROMOZIONE	300,00	2.400,00	130,00	2.100,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
1ª CATEGORIA	300,00	1.800,00	130,00	1.800,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
2ª CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
<b>3ª CATEGORIA</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>+ spese assicurative calciatori</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>3ª CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status/</b>	<b>300,00</b>	<b>Gratuiti</b>	<b>90,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>30/09/2018</b>
REG. LE JUNIORES		900,00		900,00	<b>1.800,00</b>	05/09/2018
REG. LE JUNIORES PURO NUOVE AFF. /cambi status	300,00	900,00	90,00	1.800,00	<b>3.090,00</b>	05/09/2018
PROV.LE JUNIORES		700,00		700,00	<b>1.400,00</b>	30/09/2018
PROV.LE JUNIORES NUOVE AFF. /cambi status	300,00	700,00	90,00	1.500,00	<b>2.590,00</b>	30/09/2018
ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	<b>1.800,00</b>	31/10/2018
<b>ATTIVITA' CALCIO A 5</b>	<b>Quota assoc</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicurazione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizz</b>	<b>Totale Dovuto</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>
REG.LE C/5 C/1	300,00	1.000,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	15/09/2018
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	1.600,00	<b>2.590,00</b>	15/09/2018

NUOVE AFF. / cambi status da SGS						
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	<b>1.540,00</b>	15/09/2018
UNDER 21 C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018
UNDER 21 C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	<b>1.890,00</b>	21/09/2018
UNDER 19 (ex juniores) C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018
UNDER 19 (ex Juniores) C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	<b>1.890,00</b>	21/09/2018
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	07/09/2018
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	<b>1.740,00</b>	07/09/2018
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	<b>1.540,00</b>	07/09/2018
<b>ATTIVITA' CALCIO FEMM.</b>	<b>Quota assoc</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicurazioni dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizz</b>	<b>Totale Dovuto</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>
“campionato regionale serie C (campionato di eccellenza femminile)	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	<b>1.890,00</b>	30/09/2018
“campionato regionale serie D campionato di Promozione femminile)”	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	<b>1.540,00</b>	30/09/2018

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2018, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2018.

**LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE**

**ECCELLENZA/PROMOZIONE/1<sup>^</sup> E 2<sup>^</sup> CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1  
31 OTTOBRE 2018**

**TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI  
30 NOVEMBRE 2018**

## **2.1.2. SQUALIFICHE RESIDUE DEI CALCIATORI**

**Si invitano tutte le Società Dipendenti iscritte ai Campionati Regionali a verificare attentamente la posizione dei propri calciatori tesserati in relazione alle squalifiche residue, da scontare con l'inizio dell'attività agonistica relativa alla stagione sportiva 2018 - 2019.**

**La presente nota viene pubblicata nell'interesse delle Società Dipendenti, al fine di evitare ulteriori ripercussioni con la giustizia sportiva.**

### **STRALCIO ART. 22 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

#### ***[...] Esecuzione delle sanzioni***

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta

la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19,

comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo, salva l'adozione di un provvedimento di sospensione, su richiesta del reclamante.

### **2.1.3. MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI**

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, in attesa di ricevere il tesserino rilasciato dal Centro Tecnico di Coverciano, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della richiesta di tesseramento inviata al Centro Tecnico Federale o al C.R. Puglia – LND per mezzo posta, corredata da una copia della raccomandata e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

### **2.1.4. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO**

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

### **2.1.5. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI**

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

#### **Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni**

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

### **2.1.6. SITO INTERNET DEL COMITATO**

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

[www.lnd.it](http://www.lnd.it)

[www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

### **2.1.7. RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO**

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

### **2.1.8. RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE**

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 30 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

**"I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).**

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

### **2.1.9. CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ'**

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.

Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

## **2.1.10. DISPUTA GARE IN NOTTURNA**

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 7 Agosto 2018, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

## **2.1.11. "TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)**

### NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. TITOLO IV. DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO ART. 72

#### Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.

4. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito per le società apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore.

**IN MERITO SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\***

**19) MAGLIE DA GIOCO**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

**\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\***

**2.1.12. "SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)**

**Art. 74**

**Sostituzione dei calciatori/calciatrici**

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe professionistiche, nonché nelle gare di campionato di Serie A femminile e nelle gare di altre manifestazioni, dove partecipano squadre di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

4. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

5. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.

6. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

7. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

### **2.1.13. RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI**

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità.

Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

### **2.1.14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996**

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria dei Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

## **2.1.15. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO**

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

“Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.”.

**Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.**

**L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.**

## **2.1.16. MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI**

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

### **TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.**

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

#### **ART. 34**

#### **Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare**

..... OMISSIS .....

3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma

3 bis per il campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..

..... OMISSIS .....

**Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.**

## **2.1.17. ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA**

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

## **2.1.18. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)**

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) **un allenatore** ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva.

3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

## **2.1.19. ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA**

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

## **2.1.20. ASSISTENZA MEDICA**

E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

**Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.**

## 2.1.21. REGOLARIZZAZIONE PREMI DI PREPARAZIONE

L'Art. 96 punto 1) delle N.O.I.F., prevede che le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti devono regolarizzare il premio di preparazione, dovuto alle Società cedenti il calciatore.

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati:

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF.TOTALE Società
		penultima società	ultima società	
<b>Dilettanti</b>	3 Categoria	0,40	0,60	1
	2	0,80	1,20	2
	1	1,30	1,70	3
	Promozione	1,70	2,30	4
	Eccellenza	2,00	3,00	5
	Nazionale Dil.	2,50	3,50	6
<b>Tra Calcio Femminile</b>	<b>Provinciale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Regionale</b>	<b>0,40</b>	<b>0,60</b>	<b>1</b>
	<b>Nazionale B</b>	<b>1,30</b>	<b>1,70</b>	<b>3</b>
	<b>Nazionale A</b>	<b>1,70</b>	<b>2,30</b>	<b>4</b>
<b>Tra Calcio a 5</b>	Provinciale	0	0	0
	Regionale	0,2	0,6	0,8
	Nazionale B	0,3	0,7	1
	Femminile	0,5	1,0	1,5
	Nazionale A2	0,6	1,4	2
	Nazionale A	1,0	2,0	3
<b>Professionisti</b>	Divisione Unica Lega Pro	4,50	6,50	11
	B	6,50	8,50	15
	A	7,50	10,50	18

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

## **2.1.22. RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI**

### **Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure di preannuncio telegrafico di reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta di forza pubblica**

Si invitano le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - (Giudice Sportivo 1° Grado).

1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità.

2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si è verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica.

Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

## **2.1.23. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Si porta a conoscenza degli interessati che, per eventuali esigenze organizzative delle Società dipendenti, gli Uffici del Comitato Regionale sono aperti al pubblico nei giorni ed orario qui di seguito, riportati:

<b>Lunedì</b>	<b>9.00 – 13.00</b>	<b>14.00 – 16.00</b>
<b>Martedì</b>	<b>9.00 – 13.00</b>	
<b>Mercoledì</b>	<b>9.00 – 13.00</b>	<b>14.00 – 16.00</b>
<b>Giovedì</b>	<b>9.00 – 13.00</b>	<b>14.00 – 16.00</b>
<b>Venerdì</b>	<b>9.00 – 13.00</b>	

Si precisa che negli altri giorni ed orari gli Uffici rimangono chiusi al pubblico ed alle Società per consentire il disbrigo delle pratiche, nonché la necessaria organizzazione interna del Comitato.

Per quanto riguarda i contatti telefonici al centralino del Comitato Regionale Puglia 080/5699011, si invitano le Società dipendenti a voler effettuare le chiamate nella fascia oraria, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni, con esclusione dell'intera giornata del MARTEDÌ e del MERCOLEDÌ, giornate queste particolarmente impegnate per la programmazione delle gare e per la preparazione della stampa del Comunicato Ufficiale.

Solo per casi di particolare importanza ed urgenza si potranno contattare i Sigg. Dipendenti e Dirigenti Federali presenti nella Sede del Comitato Regionale.

Pertanto, onde evitare spiacevoli rifiuti, si invitano i Signori Dirigenti ad attenersi scrupolosamente a quanto innanzi precisato.

Le richieste di appuntamento con il Presidente del Comitato Regionale, Cav. Vito Tisci, dovranno essere preventivamente concordati con la Segretaria del Presidente, sig.na Rosangela Zingarelli, formando il numero telefonico 080/5699021 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Per contatti a carattere di assoluta urgenza si prega di inviare un fax al n. 080/5699037.

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### COMUNICATO UFFICIALE N. 15 F.I.G.C. – Settore Tecnico Corso UEFA Grassroots C Licence

**Publicato bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Ruvo di Puglia dal 24/09/2018 al 22/12/2018.**

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Settore Giovanile Scolastico attraverso le proprie articolazioni territoriali.

Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia si svolgerà a Ruvo di Puglia ed avrà la durata di sette settimane.

In allegato: Bando di ammissione

## AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Nazionale:	<b>Valle d'Itria</b>
Organizzato dalle Società:	<b>A.S.D. OSTUNI 1945</b>
Categoria di partecipazione:	<b>Esordienti 2° anno</b>
Periodo di svolgimento:	<b>8 – 9 Settembre 2018</b>

Torneo Regionale:	<b>2° Torneo "Premier Cup"</b>
Organizzato dalle Società:	<b>A.S.D. CALIMERA</b>
Categoria di partecipazione:	<b>Giovanissimi</b>
Periodo di svolgimento:	<b>21 – 23 Settembre 2018</b>

## **ELENCO SOCIETÀ ISCRITTE CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15 S.S. 2018/2019**

Ad integrazione di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 12 del 30 agosto 2018, si rende noto l'elenco definitivo delle Società che hanno formulato richiesta di iscrizione ai Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 per la stagione sportiva 2018/2019.

### **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI U17**

1	933317	A.S.D.	ACADEMY CALCIO MAGLIE
2	944240		ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
3	933192	A.S.D.	ACADEMY SPORTING LATIANO
4	911625	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
5	941283	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO SAN VITO
6	941534	A.S.D.	ACCADEMIA MANFREDONIA
7	922116	A.S.D.	AGON CLUB ALTAMURA
8	75704	U.S.D.	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
9	918286		AMATORI GIOVENTU SPORT
10	941309	U.S.D.	APRICENA
11	720275	A.S.D.	AREA VIRTUS LUDI
12	71086	A.D.C.	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
13	205855	A.S.D.	ATHENA CALCIO BARLETTA
14	941858	A.S.D.	ATLETICO COPERTINO
15	933277	A.S.D.	ATLETICO OSTUNI
16	934414	A.S.D.	ATLETICO RACALE
17	720350	S.S.D.	AUDACE CERIGNOLA A R.L.
18	910553	A.S.D.	AUDACE MOLFETTA CALCIO
19	61667	A.S.D.	AVANTI ALTAMURA
20	920015	POL.D.	BELLAVISTA
21	921129	A.S.D.	BITETTO
22	941746	U.S.D.	BRILLA CAMPI
23	933272	A.S.D.	CALCIOMANIA
24	720238	A.S.D.	CALIMERA
25	59794	A.S.D.	CANOSA
26	933909	A.S.D.	CAPO DI LEUCA
27	943592	A.S.D.	CAROVIGNO FOOTBALL CLUB
28	70136	A.C.D.	CASTELLANETA
29	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
30	936128	U.S.D.	CITTA DI FASANO
31	943767	U.S.D.	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
32	203989	A.S.D.	COSMANO SPORT
33	65425	A.S.D.	DE FINIBUS TERRAE
34	947903	A.S.D.	DELFINI JONICI CALCIO
35	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI

36	942436	A.S.D.	DREAM FOGGIA
37	943765	A.S.D.	DRIBBLING
38	938316	A.S.D.	EAGLES SAN SEVERO
39	204008	A.S.D.	ESPERIA
40	938583	ACSD	ETRA BARLETTA 2008
41	936102	A.S.D.	EURO SPORT ACADEMY
42	932790	A.S.D.	FABRIZIO MICCOLI
43	205460	A.S.D.	FESCA SLY
44	202878	A.S.D.	FOOTBALL ACADEMY GIOIA
45	921646	A.S.D.	FUTURA MONTERONI
46	206268	A.S.D.	G.E.T. ORTA NOVA
47	912407	POL.	GAETANO SALVEMINI
48	913019	A.S.D.	GIANNOTTI CALCIO
49	917708	A.S.D.	GIOVANI CRYOS
50	205471	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO FOGGIA
51	936644	A.S.D.	GIOVENTU SPORT CASARANO
52	940757	F.B.C.	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
53	941049	A.S.D.	HELLAS LATERZA
54	206023	A.S.D.	JUVENTUS S.MICHELE
55	922158	A.S.D.	KIDS CLUB CONVERSANO
56	947563	A.S.D.	KOLBE MARIO RUSSO
57	912101	A.S.D.	LA QUERCIA
58	948135	S.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL
59	935090	A.S.D.	LEVANTE AZZURRO
60	937732	U.S.D.	LIBERTY BARI
61	949655	SSDARL	MANFREDONIA CALCIO 1932
62	919940	A.P.D.	MEDAGLIE D ORO
63	912616	A.P.D.	MEMORY CAMPI
64	78841	S.S.	MONOPOLI 1966 S.R.L.
65	911674	A.S.D.	MONTEFIORE
66	81022	A.C.	NARDO'SRL
67	931442	A.S.D.	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
68	944280	A.S.D.	NEW TEAM SQUINZANO
69	934241	A.S.D.	NICK CALCIO BARI
70	932792	A.P.D.	NICOLA DI LEO TRANI
71	917965	A.S.D.	NITOR
72	917811	A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006
73	78843	A.S.D.	NOVOLI
74	932148	U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
75	934243	A.S.D.	OLIMPIA FRANCAVILLA
76	934981	A.S.D.	ORATORIO DON PASQUALE
77	720342	F.C.	OTRANTO
78	720609	A.S.D.	PARMA CLUB GINOSA

79	933912	A.S.D.	PASSEPARTOUT AURORA BARI
80	914679	A.S.D.	PELLEGRINO SPORT C.5
81	932635	POL.D.	PONTE LAMA TRANI
82	938708	A.S.D.	PRO CALCIO BARI
83	204371	A.S.D.	PRO GIOVENTU NOICATTARO
84	912130	A.S.D.	PUNTO FOGGIA
85	940759	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
86	941682	A.S.D.	REAL OLIMPIA GRAVINA
87	935979	A.S.D.	REAL OLIMPIA TERLIZZI
88	911634		REAL S.GIOVANNI
89	921683	A.S.D.	REAL VIRTUS GROTTAGLIE
90	202249	A.S.D.	RED BOYS
91	201726	U.S.D.	RUVESE
92	203396	G.S.D.	S.PIO X
93	26360	U.S.	S.VITO
94	945368	A.S.D.	SALENTO ACADEMY LECCE
95	206044	U.S.D.	SALICE
96	915464	A.C.D.	SANTERAMO
97	947268	A.S.D.	SAVA
98	944059	A.S.D.	SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA
99	931653	A.S.D.	SOCCER DREAM PARABITA
100	948366	A.S.D.	SOCCER SCHOOL 10
101	915891	ASD.BS	SOCCER TEAM FASANO
102	915889	A.S.D.	SPORTING CLUB LECCE
103	913679	A.S.D.	SPORTINSIEME
104	720054	POL.D.	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
105	936104	A.S.D.	STATTE
106	912795	A.C.	TAF CEGLIE MESSAPICA
107	936114		TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
108	919738	A.S.D.	TAURISANO DON BOSCO
109	82408	A.S.D.	TORITTO
110	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
111	206022	A.C.D.	TRINITAPOLI
112	935643	A.S.D.	UNIONE CALCIO BISCEGLIE
113	921334	A.S.D.	UNIONE GREEN BISCEGLIE
114	936951	A.S.D.	UNITI PER CERIGNOLA
115	911167	A.S.D.	VALLE D ITRIA ACADEMY
116	941107	A.S.D.	VIGOR TRANI CALCIO
117	204840	A.S.D.	VIRTUS
118	921115	A.S.D.	VIRTUS CORATO
119	938828	A.C.D.	VIRTUS MASSAFRA
120	910140	A.S.D.	WONDERFUL BARI S.SPIRITO

## CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI U15

1	933317	A.S.D.	ACADEMY CALCIO MAGLIE
2	911625	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
3	941283	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO SAN VITO
4	922116	A.S.D.	AGON CLUB ALTAMURA
5	75704	U.S.D.	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
6	918286		AMATORI GIOVENTU SPORT
7	917710	A.S.D.	ANTONIO FILOGRANA
8	201007	G.S.	APOCALISSE A.S.D.
9	941309	U.S.D.	APRICENA
10	912791	A.S.D.	ARCOBALENO TRIGGIANO
11	71086	A.D.C.	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
12	941858	A.S.D.	ATLETICO COPERTINO
13	934314	A.S.D.	ATLETICO FOGGIA
14	933277	A.S.D.	ATLETICO OSTUNI
15	720350	S.S.D.	AUDACE CERIGNOLA A R.L.
16	910553	A.S.D.	AUDACE MOLFETTA CALCIO
17	920015	POL.D.	BELLAVISTA
18	921129	A.S.D.	BITETTO
19	934544	A.P.D.	BRASILEA BARLETTA
20	201025		C.S.I. S.MARIA
21	720238	A.S.D.	CALIMERA
22	933909	A.S.D.	CAPO DI LEUCA
23	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
24	936128	U.S.D.	CITTA DI FASANO
25	943767	U.S.D.	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
26	203989	A.S.D.	COSMANO SPORT
27	911772	A.P.	CULTURALE NUOVA TARAS
28	947903	A.S.D.	DELFINI JONICI CALCIO
29	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
30	942436	A.S.D.	DREAM FOGGIA
31	943765	A.S.D.	DRIBBLING
32	938316	A.S.D.	EAGLES SAN SEVERO
33	204008	A.S.D.	ESPERIA
34	938583	ACSD	ETRA BARLETTA 2008
35	936102	A.S.D.	EURO SPORT ACADEMY
36	932790	A.S.D.	FABRIZIO MICCOLI
37	205460	A.S.D.	FESCA SLY
38	202878	A.S.D.	FOOTBALL ACADEMY GIOIA
39	933911	VIRTUS	FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.
40	921646	A.S.D.	FUTURA MONTERONI
41	206268	A.S.D.	G.E.T. ORTA NOVA

42	912407	POL.	GAETANO SALVEMINI
43	913019	A.S.D.	GIANNOTTI CALCIO
44	917708	A.S.D.	GIOVANI CRYOS
45	205471	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO FOGGIA
46	941439	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO RUFFANO
47	946067	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
48	940757	F.B.C.	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
49	206023	A.S.D.	JUVENTUS S.MICHELE
50	922158	A.S.D.	KIDS CLUB CONVERSANO
51	947563	A.S.D.	KOLBE MARIO RUSSO
52	912101	A.S.D.	LA QUERCIA
53	948135	S.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL
54	25960	U.S.	LECCE SPA
55	935090	A.S.D.	LEVANTE AZZURRO
56	937732	U.S.D.	LIBERTY BARI
57	949655	SSDARL	MANFREDONIA CALCIO 1932
58	919940	A.P.D.	MEDAGLIE D ORO
59	912616	A.P.D.	MEMORY CAMPI
60	78841	S.S.	MONOPOLI 1966 S.R.L.
61	911674	A.S.D.	MONTEFIORE
62	81022	A.C.	NARDO'SRL
63	931442	A.S.D.	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
64	944280	A.S.D.	NEW TEAM SQUINZANO
65	934241	A.S.D.	NICK CALCIO BARI
66	932792	A.P.D.	NICOLA DI LEO TRANI
67	917965	A.S.D.	NITOR
68	917811	A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006
69	78843	A.S.D.	NOVOLI
70	932148	U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
71	934243	A.S.D.	OLIMPIA FRANCAVILLA
72	934981	A.S.D.	ORATORIO DON PASQUALE
73	720342	F.C.	OTRANTO
74	910043	A.S.D.	PALO FOOTBALL CLUB
75	720609	A.S.D.	PARMA CLUB GINOSA
76	933912	A.S.D.	PASSEPARTOUT AURORA BARI
77	914679	A.S.D.	PELLEGRINO SPORT C.5
78	932635	POL.D.	PONTE LAMA TRANI
79	938708	A.S.D.	PRO CALCIO BARI
80	204371	A.S.D.	PRO GIOVENTU NOICATTARO
81	205116	F.B.C.	PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
82	912130	A.S.D.	PUNTO FOGGIA
83	941682	A.S.D.	REAL OLIMPIA GRAVINA
84	935979	A.S.D.	REAL OLIMPIA TERLIZZI

85	911634	REAL S.GIOVANNI
86	921683 A.S.D.	REAL VIRTUS GROTTAGLIE
87	202249 A.S.D.	RED BOYS
88	201726 U.S.D.	RUVESE
89	203396 G.S.D.	S.PIO X
90	26360 U.S.	S.VITO
91	945368 A.S.D.	SALENTO ACADEMY LECCE
92	206044 U.S.D.	SALICE
93	915464 A.C.D.	SANTERAMO
94	947268 A.S.D.	SAVA
95	944059 A.S.D.	SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA
96	931653 A.S.D.	SOCCER DREAM PARABITA
97	948366 A.S.D.	SOCCER SCHOOL 10
98	915891 ASD.BS	SOCCER TEAM FASANO
99	933609 A.S.D.	SPIRITO SANTO BARLETTA
100	204549 A.S.D.	SPORTING CLUB
101	915889 A.S.D.	SPORTING CLUB LECCE
102	913679 A.S.D.	SPORTINSIEME
103	936104 A.S.D.	STATTE
104	912795 A.C.	TAF CEGLIE MESSAPICA
105	936114	TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
106	919738 A.S.D.	TAURISANO DON BOSCO
107	82408 A.S.D.	TORITTO
108	912565 A.S.	TRICASE A.S.D.
109	206022 A.C.D.	TRINITAPOLI
110	935643 A.S.D.	UNIONE CALCIO BISCEGLIE
111	936951 A.S.D.	UNITI PER CERIGNOLA
112	911167 A.S.D.	VALLE D ITRIA ACADEMY
113	932791 A.S.D.	VICTOR ANDRIA
114	941107 A.S.D.	VIGOR TRANI CALCIO
115	944094 A.S.D.	VIRTUS CALCIO MESAGNE
116	921115 A.S.D.	VIRTUS CORATO
117	938828 A.C.D.	VIRTUS MASSAFRA
118	910140 A.S.D.	WONDERFUL BARI S.SPIRITO

## **SOCIETÀ RINUNCIATARIE**

A.S.D. ATLETICO ARADEO

A.S.D. SPORTING LATIANO

## **CALENDARIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGONISTICA GIOVANILE E PROCEDURE PER INOLTRO RINUNCE E RICORSI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15**

Si informano tutte le Società Dipendenti partecipanti ai Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 che la programmazione dell'attività si svolgerà secondo il seguente calendario:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>10 SETTEMBRE 2018</b> | Termine entro il quale le Società dovranno comunicare la propria rinuncia a partecipare al campionato di competenza senza incorrere nelle sanzioni previste dal Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C.; |
| <b>11 SETTEMBRE 2018</b> | Pubblicazione delle graduatorie di ammissione ai Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15;  |
| <b>13 SETTEMBRE 2018</b> | Termine entro il quale le Società dovranno presentare eventuali e motivati ricorsi avverso l'esclusione dagli organici dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15;  |
| <b>18 SETTEMBRE 2018</b> | Esito dei ricorsi e pubblicazione dei gironi dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15;  |
| <b>25 SETTEMBRE 2018</b> | Pubblicazione dei calendari dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15;   |
| <b>30 SETTEMBRE 2018</b> | Inizio Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15.  |

## 4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE

### SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

#### APERTURA ISCRIZIONI

A partire dal 3 Settembre 2018 e fino al 28 Settembre 2018 sono aperte le iscrizioni ai Campionati **“Allievi Provinciali Under 17” e “Giovanissimi Provinciali Under 15”** e Tornei Cat. **“Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici”** organizzati dalla Delegazione LND di Maglie.

Le domande devono essere effettuate obbligatoriamente in via telematica dal sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) (Area Società) attraverso la pagina web di ogni Società e l'autenticazione tramite l'ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società.

A tal proposito, si ricorda che, in caso di smarrimento delle seguenti credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Puglia via fax (080-5648960) o via e-mail ([d.mancini@figc.it](mailto:d.mancini@figc.it)) .

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti gli spazi previsti.

Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente con richiesta del TAC).

Anche la ricevuta del pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, dovrà essere scannerizzata, caricata e firmata tramite “firma digitale” entro il 28Settembre 2018. All'interno del documento di iscrizione è inoltre presente il modello di Nulla-Osta

Disponibilità Campo di Giuoco – Stagione Sportiva 2018-2019, che dovrà essere firmato dal Proprietario o Gestore dell'impianto.

### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) pari all'importo risultante dal riepilogo costi;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento.

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:

### **F.I.G.C. L.N.D. DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE**

**Via Pietro Refolo,3- 73024 MAGLIE**

**IBAN : IT25 S054 2479 7200 0000 1001 086**

avendo cura di caricare e firmare tramite “firma digitale” la ricevuta del versamento effettuato nel quale dovrà essere indicata la denominazione della Società, numero di matricola e riferimento del saldo.

Coloro che incontrassero difficoltà nell'espletamento della procedura potranno contattare la Segreteria della Delegazione di Maglie che sarà a disposizione delle Società interessate nei seguenti giorni e orari :

Lunedì , Mercoledì, Venerdì, dalle 08:30 alle 14:30

Martedì, Giovedì, dalle 08:30 alle 16:30

**CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 ALLIEVI  
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 GIOVANISSIMI**

- **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 ALLIEVI**                      **COD. A6**  
**2002 – 2003 (14 ANNI COMPIUTI)**
  
- **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 GIOVANISSIMI**                      **COD. G6**  
**2004 – 2005 (12 ANNI COMPIUTI)**

**TORNEI ATTIVITA' DI BASE  
ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI**

- **TORNEO ESORDIENTI MISTI** **COD. E6**

**2006 – 2007 (2008 AL COMPIMENTO DEI 10 ANNI)**

**PARTITA 9:9**

- **TORNEO ESORDIENTI PRIMO ANNO** **COD. /P**

**2007 (POSSIBILITA' DI INSERIRE MASSIMO 3 NATI NEL 2008)**

**PARTITA 9:9**

- **TORNEO PULCINI MISTI** **COD. P6**

**2008 – 2009 (2010 AL COMPIMENTO DEGLI 8 ANNI)**

**PARTITA 7:7**

- **TORNEO PULCINI PRIMO ANNO** **COD. /H**

**2009 (POSSIBILITA' DI INSERIRE MASSIMO 3 NATI NEL 2010)**

**PARTITA 7:7**

- **TORNEO SEI BRAVO A... (CAT. PULCINI)** **COD. M6**

**CAT. PULCINI**

- **TORNEO PRIMI CALCI 7-8 A 5** **COD. /G**

**2010 – 2011 (2012 AL COMPIMENTO DEI 6 ANNI)**

**PARTITA 5:5**

- **TORNEO PICCOLI AMICI** **COD. I6**

**2012 – 2013 (5 ANNI COMPIUTI)**

**GIOCHI DI ABILITA' TECNICA E MINIPARTITE 2:2 3:3**

## **CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2018-2019, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2014) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma.

Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail ([impiantisportivi.puglia@figc.it](mailto:impiantisportivi.puglia@figc.it)).

## ORARIO UFFICI

\*\*\*\*\*

**LUNEDI:** 08.30 - 14.30  
**MARTEDI:** 08.30 - 16.30  
**MERCOLEDI:** 08.30 - 14.30  
**GIOVEDI:** 08.30 - 16.30  
**VENERDI:** 08.30 - 14.30  
**SABATO:** CHIUSO

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Publicato in Maglie ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale il giorno 06/09/2018**

IL SEGRETARIO  
**Luigi Macchia**

IL DELEGATO  
**Giancarlo Iannone**